

# REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati		Oggetto
FRANCESCO A.GENOVESE	Presidente	
MASSIMO FERRO	Consigliere	
GUIDO MERCOLINO	Consigliere	
ALDO ANGELO DOLMETTA	Consigliere	Ud. 21/07/2020 CC Cron. 293/3
LUCA SOLAINI	Consigliere - Rel.	R.G.N. 14465/2017

## **ORDINANZA**

sul ricorso 14465/2017 proposto da:

C-U10.1.

(omissis) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e difende, giusta procura al margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

Fallimento (omissis) S.r..l, Fallimento n.515/2014 in Liquidazione;

(omissis)

- intimati -

1

hall

avverso la sentenza n. 2851/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/07/2020 del Cons. SOLAINI LUCA

# R.G. 14465/17

### Rilevato che:

Con sentenza n. 2851 del giorno 2.5.2017, la Corte di Appello di Roma rigettava il reclamo, ex art. 18 L.F., proposto (omissis) srl avverso la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma, su istanza del Fallimento (omissis) spa, basata su un decreto ingiuntivo emesso, ex art. 150 L.F., per € 30.000,00 a titolo di capitale sociale non versato, non opposto, e rimasto insoddisfatto nonostante il tentativo di pignoramento immobiliare infruttuoso.

A supporto delle ragioni di rigetto del reclamo, la Corte territoriale ha ritenuto non fondato il difetto di legittimazione del curatore del fallimento istante a richiedere l'ingiunzione ex art. 150 L.F. per l'intera somma del capitale sociale non versato dai soci (in quanto secondo la società (omissis) srl essa non sarebbe stata l'unica socia e, quindi, sarebbero state richiesta somme non dovute), perché sulla base della somma di € 30.000,00 portata dal suddetto decreto ingiuntivo, del quale non risultava neppure l'opposizione, poteva sufficientemente provato il credito che legittima il suddetto creditore alla istanza di fallimento. Mentre nel merito, la Corte territoriale riteneva non idonea la documentazione ad acclarare l'insussistenza dei requisiti di fallibilità, perché erano state prodotte solo copie informali dei bilanci sprovviste del requisito dell'approvazione da parte della società e del requisito del deposito presso il Registro delle imprese.

Avverso la sentenza d'appello, (omissis) srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre il Fallimento (omissis) non ha spiegato difese scritte.

### Considerato che:

Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto la Corte d'appello aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione formulata per la prima volta solo all'udienza del 23 febbraio 2017, ma rilevabile d'ufficio, della mancata legittimazione attiva dell'unico creditore istante e cioè, il Fallimento (omissis) spa, ex art. 31 comma 3 L.F., per avere il curatore dello stesso assunto la veste di avvocato della procedura in violazione del divieto di cui alla rubrica.

Con il secondo motivo, la società ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 6 e 31 L.F. e dell'art. 82 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per difetto di legittimazione attiva del curatore, che avrebbe difeso da sé stesso la procedura, promuovendo il relativo giudizio.

Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia il vizio di nullità della sentenza per violazione degli articoli 115, 116 c.p.c e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per inesistenza dei parametri dimensionali perché potesse darsi corso alla propria dichiarazione di fallimento, in quanto alla luce dei bilanci che erano stati predisposti risultava che l'unica posizione debitoria (in assenza di dipendenti e di esposizioni tributarie) era il debito della società per finanziamento dei propri soci.



Con il quarto motivo, in via ulteriormente gradata, la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 1 L.F., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto delle fatture prodotte e della ricostruzione contabile evidenziata dalla reclamante, dalla quale poteva agevolmente desumersi, l'assenza delle soglie di fallibilità.

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono fondati, con assorbimento di quelli proposti in via gradata.

Secondo l'art. 31 comma 3 L.F., "Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento" e secondo la giurisprudenza di questa Corte, la questione della "legitimatio ad causam" attiva e passiva, che consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto secondo la prospettazione della parte, è una questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. n. 17092/16), sebbene tale questione, in effetti, nella presente vicenda non sia stata rilevata dalla Corte d'appello di Roma.

La giurisprudenza di questa Corte ha, tuttavia, in più occasioni sancito l'incompatibilità del curatore fallimentare a prestare assistenza tecnica nei giudizi che riguardano il fallimento (v. Cass. n. 4560/10, 8778/08, 18419/04, in tema di giudizi tributari, Cass. n. 4039/1985, in tema di proposizione del controricorso), per difetto di legittimazione processuale, e ciò, per evitare il pericolo che il tornaconto professionale venga anteposto al vantaggio ricavabile dalla procedura collettiva, con conseguente nullità degli atti compiuti in spregio di tale divieto.

Infatti, se questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 8929 del 04/06/2012 ) ha condivisibilmente escluso, per manifesta infondatezza, l'eccezione di

illegittimità costituzionale dell'art. 31 legge fall. per eccesso di delega, con riferimento al potere del curatore di nominare autonomamente un difensore, in quanto tale norma non esorbita dai limiti di essa, risultando coerente con i principi della legge delega e rispondendo al criterio di speditezza della procedura, che rappresenta l'obiettivo preminente del legislatore delegante, essa ha sostanzialmente confermato che quel potere esclude una gestione in proprio, venendosi altrimenti a cumulare e sovrapporsi interessi da tenere distinti e separati, pena l'opacizzarsi del suo esercizio. Non a caso è stato escluso altresì la facoltà della mera assistenza in giudizio per l'incompatibilità del curatore fallimentare a prestare assistenza tecnica nei giudizi che riguardano il fallimento, come stabilita dall'art. 31, terzo comma, della legge fall., che deve intendersi riferita, per i giudizi tributari, non solo ai soggetti che rivestano la qualifica d'avvocato (o procuratore), ma anche agli appartenenti alle altre categorie professionali (dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale, etc.) abilitate, a norma dell'art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a prestare assistenza tecnica in quei giudizi. (Sez. 5, Sentenza n. 4560 del 25/02/2010).

Il primo e secondo motivo, assorbiti il terzo e il quarto, vanno pertanto accolti, in ossequio del seguente principio di diritto:

In tema di difesa tecnica del fallimento, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, LF, il curatore della procedura, nelle liti attive e in quelle passive, non può assumere il ruolo di difensore, o anche quello di mero assistente, a pena di nullità di tutti gli atti posti in essere in tale veste, atteso che tra i due ruoli vi è previsione d'incompatibilità.

La sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382 u.c. vc.p.c., perché la costituzione tecnica del curatore in sede di reclamo del fallimento non poteva essere proposta (per altra similare ipotesi, si richiama Sez. 2, Sentenza n. 3261 del 22/03/1995).

Le spese di lite del presente giudizio e del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

# P.Q.M.

### LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza, ex art. 382 u.c., nei termini di cui in parte motiva.

Condanna il fallimento a pagare a <sup>(omissis)</sup> srl le spese di lite del grado di appello, che liquida nell'importo complessivo di € 3.000,00, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, ed € 4.000,00 per il giudizio di legittimità, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.7.2020.

J/ Presidente

Francesco Antonio Genovese

Il Funzionario Giudiziaro Dott.sau Fabricio IndiRONE

ll i avzionano Guytziario Dott.ssa Fabrizia Barone

May